



RGF 59

2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice Est.

dott. Irene Colladet

Giudice

nel giudizio n. 92 /2021 reg.ist.fall. promosso da C.A.R. COSTRUZIONI AUGUSTE RESIDENZIALI S.R.L. (02137950347), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIA ANGELA SEEGER (SBRMNG63E47A952I), elettivamente domiciliata in Parma, Via Angelo Mazza 2 , presso lo studio del difensore, per la dichiarazione di fallimento in proprio; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da C.A.R. COSTRUZIONI AUGUSTE RESIDENZIALI S.R.L. per la dichiarazione di fallimento in proprio;



esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in Montechiarugolo (PR);

rilevato che *“Deve escludersi la necessità di una formale convocazione del debitore in camera di consiglio, a norma dell'art. 15 l. fall., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970, per la previa audizione nel procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento quando sia stato lo stesso debitore a chiedere il proprio fallimento, poiché la sua istanza, da un lato realizza la partecipazione dell'interessato al processo speciale, facendo venir meno, altresì, il suo stesso interesse ad in opposizione alla sentenza di accoglimento della domanda, e dall'altro contribuisce sul piano istruttorio, per le ammissioni in essa contenute, alla formazione del libero convincimento del giudice, unitamente alle risultanze delle scritture contabili che, ai sensi dell'art. 14 l. fall., vanno allegate all'istanza”* (Cass Civ., Sez. I, 26 settembre 1983 n 5698);

osservato che la ricorrente ha depositato la documentazione richiesta dall'art 14 l.f. in allegato al ricorso introduttivo e che ha espressamente rinunciato (con dichiarazione depositata in data 6 settembre 2021, doc. 21) a comparire all'udienza prefallimentare;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa ricorrente risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto: *“l'attività edile in genere”*;

rilevato che da quanto allegato e documentato dalla stessa ricorrente è riscontrabile che in capo alla stessa non vi è il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. ed inoltre che l'indebitamento è superiore alla soglia di cui all'art. 15 l.f.;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi*



un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato altresì che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la ricorrente, evincibile dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, come peraltro riconosciuto dalla stessa istante nella richiesta di fallimento in proprio;

considerato che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di C.A.R. COSTRUZIONI AUGUSTE RESIDENZIALI S.R.L., con sede in 43030 – Montechiarugolo (PR), Via della Fornace 8, frazione Basilicanova, c. f. e n. iscr. al Registro Imprese di Parma 02137950347, p. IVA 02137950347, n. REA PR- 213678, in persona del legale rappresentante STEFANO CAPELLI (CPLSFN57E05G337N) ;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. GRAZIANO CIARLINI dottore commercialista , professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino



presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 18 gennaio 2022 ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 20 settembre 2021

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

TRIBUNALE DI PARMA

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE IL 22/09/21

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Cinzia Sc...

22/09/21

